

## **Alimenti periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato: deducibilità**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR prevede la **deducibilità dal reddito complessivo IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge:**

- i) in conseguenza di **separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio** o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio);
- ii) **nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.**

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n.7/E, rilevano anche gli accordi raggiunti:

- i) a seguito della **convenzione di negoziazione assistita** da uno o più avvocati, autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2014;
- ii) **dinanzi all'Ufficiale dello stato civile**, ai sensi dell'art. 12 del DL 132/2014.

**Sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli.** A tal proposito si ricorda che, **se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota** dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, **l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.**

**Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione** al coniuge separato. **I soggetti che deducono gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge** devono indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) il **codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme** (art. 1 co. 63 della L. 27.12.2006 n. 296).

Tuttavia, la **mancata indicazione del codice fiscale del coniuge non può comportare l'indeducibilità dell'assegno**, non essendo prevista dalla legge ma solo dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi (C.T.Prov. Bergamo 7.2.2012 n. 34/1/12).

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato

A norma dell'art.10, comma 1, lett. a) del TUIR, **sono deducibili** dal reddito complessivo **i versamenti periodici effettuati al coniuge**, anche se residente all'estero, a **seguito di separazione legale ed effettiva**, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, **nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria** o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile:

- di **separazione personale**;
- di cessazione degli effetti civili o **scioglimento del matrimonio**;
- di **modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**, di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

### Osserva

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

**La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile** dal coniuge che la corrisponde.

Le maggiori somme corrisposte al coniuge **a titolo di adeguamento Istat** sono **deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge**.

### Osserva

**La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile** dal coniuge che la corrisponde. **Resta esclusa**, quindi, la **possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente** al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in **compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge** per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157).

### Osserva

**Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati** che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

**È deducibile anche il cd "contributo casa",** ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.

## Osserva

La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, **può essere determinato 'per relationem'** qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.

Nel caso in cui dette somme riguardino **l'immobile a disposizione** della moglie e dei figli, **la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute** (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.1).

Inoltre, **devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento** per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

La deduzione in parola **non spetta per:**

- **le somme corrisposte in unica soluzione** al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1);
- **l'assegno corrisposto** al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria **nella forma dell'una tantum**, anche se il relativo pagamento avviene **in maniera rateizzata**.

## Osserva

In tal caso, **la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito** tra le parti, il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153);

- **le somme corrisposte** dal coniuge **a titolo di quota di mutuo** versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

Gli assegni e le somme **sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo**.

## Indicazione in dichiarazione del codice fiscale del coniuge percipiente

I soggetti che deducono gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge **devono indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) il codice fiscale del soggetto beneficiario** delle somme (art. 1 co. 63 della L. 27.12.2006 n. 296).

### Osserva

Tuttavia, la **mancata indicazione del codice fiscale del coniuge non può comportare l'indeducibilità dell'assegno**, non essendo prevista dalla legge ma solo dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi (C.T.Prov. Bergamo 7.2.2012 n. 34/1/12).

**Tali oneri deducibili devono essere riportati** nel quadro RP, sezione II.

## Tassazione in capo al percipiente

Ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR, **in capo al coniuge** separato o divorziato percettore, **l'assegno periodico costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**.

Gli assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli (art. 52 co. 1 lett. c) del TUIR).

### Osserva

Nei confronti del coniuge separato o divorziato, gli assegni periodici spettanti hanno rilevanza reddituale anche se non sono materialmente percepiti per effetto dell'intervenuta compensazione (ris. Agenzia delle Entrate 15.6.2009 n. 157/E).

**Non hanno** invece **rilevanza reddituale** in capo al percettore:

- **l'assegno corrisposto in unica soluzione;**
- **gli importi degli adeguamenti periodici** che non sono deducibili dall'erogante;
- **gli assegni destinati al mantenimento dei figli.**

## Scioglimento delle unioni civili

L'art. 1 co. 1-35 della L. 20.5.2016 n. 76 disciplina **l'unione civile tra persone dello stesso sesso**. Il co. 25 di tale legge stabilisce che **alle unioni civili si applicano**, in quanto compatibili, varie disposizioni della L. 1.12.70 n. 898 in materia di scioglimento del matrimonio, tra cui quelle riguardanti **la corresponsione di assegni periodici**.

La suddetta disciplina di deducibilità (art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR) e di imponibilità degli assegni periodici (art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR) deve pertanto **ritenersi applicabile anche in relazione allo scioglimento delle unioni civili.**

**Fine della Circolare N° 34/2024**